

gioni del clone Cotevisa2 e l'attento esame della documentazione, ha unanimemente espresso, a conclusione dell'incontro del 4 dicembre 2024, parere positivo per l'iscrizione del clone di *Paulownia* Cotevisa2 nella categoria «Qualificati» del R.N.M.B.;

Tenuto conto dell'informazione fornita alla commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nella riunione del 14 gennaio 2025 sulla richiesta di iscrizione del clone di *Paulownia* Cotevisa 2;

Tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni assunto dall'Osservatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto dipartimentale 12 febbraio 2019, n. 316, nella riunione del 21 gennaio 2025 in merito alle decisioni tecniche del GET sul clone di *Paulownia* Cotevisa 2 per la registrazione al R.N.M.B., categoria «Qualificati»;

Tenuto conto della necessità di stabilire protocolli adeguati e approfondire le osservazioni sulle caratteristiche dei cloni del genere *Paulownia* e di altre specie di interesse forestale ai fini dell'iscrizione nel R.N.M.B.;

Considerato che il genere *Paulownia* spp. è incluso nell'allegato 1 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e che per il suo utilizzo in arboricoltura da legno e da biomassa è necessario materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2020, n. 9403879;

Considerato che ad oggi non risultano iscritti al R.N.M.B. materiali di base del genere *Paulownia* in nessuna delle quattro categorie previste dalle norme vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 105, recante il conferimento dell'incarico a Capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi;

Decreta:

Art. 1.

*Iscrizione del clone di Paulownia Cotevisa2 nel registro nazionale dei materiali di base*

1. Il clone di *Paulownia* Cotevisa2 è iscritto, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nella categoria «Qualificati» del registro nazionale dei materiali di base, di seguito denominato R.N.M.B.

2. L'inserimento e il mantenimento del clone Cotevisa2 nell'elenco dei cloni della categoria «Qualificati» del R.N.M.B. è condizionato:

a) all'indicazione da parte del soggetto proponente di almeno un vivaio autorizzato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, localiz-

zato sul territorio italiano in cui è mantenuto il materiale e la documentazione inerente il clone Cotevisa2, ai fini di consentire la certificazione necessaria per la commercializzazione;

b) a una verifica biennale, con presentazione all'Osservatorio da parte del costituente, per il tramite della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, della documentazione relativa all'andamento dei parametri previsti dalle norme vigenti.

Art. 2.

*Aggiornamento dei cloni iscritti al registro nazionale dei materiali di base*

1. I cloni attualmente iscritti alle categorie «Controllati» e «Qualificati» del R.N.M.B. sono riportati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 febbraio 2025

*Il Capo del Dipartimento:* BLASI

AVVERTENZA:

*L'allegato 1 del decreto è visionabile nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it), all'interno della sezione: «politiche/foreste/risorse genetiche forestali/Registro nazionale dei materiali di base».*

25A01497

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2025.

**Estensione dell'autenticazione a due o più fattori alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale.**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n. 264 e successive modificazioni, concernente la demateria-



lizzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute 30 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2021, n. 11 e successive modificazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), il quale, al comma 2-*bis* dell'art. 4-*bis*, prevede l'accesso al Sistema tessera sanitaria mediante l'autenticazione a due o più fattori, secondo le modalità indicate nell'allegato 2 del medesimo decreto;

Considerato che, nella riunione del 21 novembre 2024, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome, sono state condivise le modalità per l'estensione dell'autenticazione a due o più fattori, di cui al citato decreto 30 dicembre 2020, anche alle procedure della ricetta dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale di cui al suddetto decreto 2 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Considerato che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali con nota n. 21010 del 18 febbraio 2025, ha preso atto delle modalità di cui al presente decreto per l'estensione dell'autenticazione a due o più fattori anche alle procedure della ricetta dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto 2 novembre 2011*

1. Al decreto 2 novembre 2011, citato nelle premesse, dopo l'art. 3-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 3-*ter* (Autenticazione a due o più fattori). —

1. L'accesso alle funzionalità della ricetta elettronica di cui al presente decreto avviene mediante l'autenticazione a due o più fattori secondo le modalità di cui all'allegato 2 del decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2021, n. 11 e successive modificazioni.

2. Il cronoprogramma di attivazione delle modalità di cui al presente articolo è definito congiuntamente tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome, previo nulla osta del Garante per la protezione dei dati personali.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2025

*Il Ragioniere generale  
dello Stato*  
PERROTTA

*Il Capo del Dipartimento  
dell'amministrazione generale,  
delle risorse umane e del bilancio*  
CELOTTO

25A01494

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2025.

**Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 di individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 e, in particolare, la tabella 15;

